

d) Ovini e caprini

Forma del contratto

Art . 80

Contrattazioni

” 81

Pagamento

” 82

Malattie infettive

” 83

d) Ovini e caprini

Art. 80 - Forma del contratto.

Il contratto può essere verbale o scritto.

Art. 81 - Contrattazioni.

Le contrattazioni degli ovini e caprini da allevamento avvengono per capo o a gruppi, e alle volte anche a peso vivo.

Le contrattazioni degli ovini e caprini adulti da macello avvengono anch'esse per capo o a gruppi, e generalmente a peso vivo.

Gli agnelli ed i capretti sono venduti a peso vivo e a peso morto; se venduti a peso morto, nel peso sono incluse la testa e la frittura.

Art. 82 - Pagamento.

Il pagamento è effettuato secondo preventivi accordi.

Art. 83 - Malattie infettive.

Valgono gli stessi usi di cui all'Art. 23.